



Ordinanza n° 7/2018/G/CG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Cinthia PINOTTI           Presidente e relatore

Dott. Tommaso PARISI            Consigliere

Dott. Alessandro NAPOLI        Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di conto (riuniti i conti giudiziali nn.

111251/111252/111523/111254/123379/95424) iscritto al nr. 20218 del Regi-

stro di Segreteria, promosso ex art. 145, commi 3 e 4 del Dlgs. N. 174/2016

dal Giudice della Sezione Giurisdizionale, I Referendario Ilaria Annamaria

Chesta nei confronti dell'agente contabile esterno (imposta comunale sulla

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) società MAGGIOLI TRIBUTI

S.p.A. del Comune di Cumiana (TO);

Uditi, nella pubblica Udienda del 10 novembre 2017, il relatore e Presidente

del Collegio Dott.ssa Cinthia PINOTTI, ed il Pubblico Ministero, nella persona

del Procuratore generale Dott. Giancarlo ASTEGIANO;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Il magistrato designato relatore sui conti giudiziali nn. 111254-111253-111252-111251-95424-123379 depositati dall'agente contabile esterno Maggioli Tributi M.T. Spa concernenti l'imposta comunale su pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni relativi all'esercizio dal 2009 al 2014, con una nota depositata in data 20 settembre 2017 ha chiesto un pronunciamento interlocutorio della Sezione ai sensi dell'articolo 29 u. parte RD 1038 1933 in ordine agli effetti della mancanza di parificazione del conto nel successivo giudizio, sia nella fase istruttoria che in quella conclusiva, considerate le peculiarità del caso di specie e le connesse motivazioni addotte a sostegno del diniego di parificare, nella loro integrità, i conti giudiziali da parte dell'amministrazione.

Premette il relatore nell'istanza di deferimento che risultano depositati presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale Piemonte i seguenti conti giudiziali: conto giudiziale n. 111254 periodo 01/01/2009 - 31/12/2009, conto giudiziale n. 111253 periodo 01/01/2010 - 31/12/2010, conto giudiziale n. 111252 periodo 01/01/2011- 31/12/2011, conto giudiziale n. 111251 periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, conto giudiziale n. 95424 periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, conto giudiziale n. 123379 periodo 01/01/2014 -31/12/2014.

Essi concernono il servizio di riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni affidato alla Maggioli Tributi S.p.a. quale agente esterno, designato con deliberazione di G.C. del 30/11/2006 n. 134 e successive proroghe; che il conto del 2014 (n. 123379) è stato depositato il 23/03/2017, e gli altri in data 15/12/2015, tutti privi della prescritta parificazione da parte dell'amministrazione;

che il segretario comunale, con una prima nota del 23/3/17 n.. 2380, ha precisato: *"Si prende atto del fatto che i conti giudiziari di cui in oggetto non risultano parificati; tuttavia, vista la particolare situazione contabile pregressa in cui ha versato lo scrivente Comune, risulta impossibile porre le dovute parifiche ora per allora su gestioni che, nel tempo, sono risultate se non irregolari almeno non lineari; non risulta possibile, allo stato dell'arte, reperire la necessaria documentazione analogica o informatica tale da poter procedere con la predetta parifica; chi nel tempo fu responsabile del settore scrivente non risulterebbe avervi provveduto e qualora vi avesse adempiuto non risultano reperibili i documenti (anche per le vicissitudini sia erariali che penali cui tali attori sono attualmente ancora sottoposti) ;*

che il sottoscritto magistrato relatore assegnatario dei giudizi con nota propria del 13/06/2017 n. 3994 ha sollecitato la parificazione, con apposizione del visto di regolarità a cura del responsabile del servizio finanziario, quale adempimento prescritto dalla legge ai sensi degli arti. 28, comma 1 R.D. n. 1038/1933 e art. 145 c. 3 D.Igs. n. 174/2016 (Codice della giustizia contabile) così come richiamati dall'art. 93, comma 2 del TUEL;

Che l'amministrazione comunale con nota del 14/06/2017 ha motivatamente confermato il proprio diniego di parifica.

Di qui l'odierno deferimento alla Sezione ai fini di una pronuncia interlocutoria.

Il Presidente con decreto in data 22 settembre 2017 ha fissato l'odierna udienza dando termine all'amm.ne, all'agente contabile ed al PM fino a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie e documenti e conclusioni del PM.



Con memoria depositata in data 17/10/2017 l'agente contabile Maggioli Tributi Spa si è costituita in giudizio a mezzo del difensore Avv. Maura Goletto.

Nella memoria di costituzione la parte, pur se consapevole del fatto che l'udienza ha per oggetto solo l'adozione di provvedimenti interlocutori ai sensi dell'articolo 145 comma quarto decreto legislativo 174 del 2016, ha ritenuto dover chiarire quali elementi in fatto utili per la miglior comprensione della vicenda, di essere titolare sin dal 20 novembre 2002 del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, prorogato sino al 2014 nell'interesse del Comune di Cumiana.

L'attività è stata svolta regolarmente e con cadenza trimestrale l'agente contabile ha trasmesso al Comune un elenco dettagliato di tutti gli incassi contestualmente trasferiti al Comune su un conto corrente postale intestato al medesimo.

Deduce altresì di aver corrisposto alle richieste istruttorie rivolte depositando documentazione dettagliata ed osservazioni a corredo della documentazione stessa.

Con riferimento alla mancata parificazione dei conti giudiziali si osserva come l'agente contabile sia del tutto estraneo al comportamento infedele negligente della responsabile del servizio finanziario avendo sempre agito nel rispetto della normativa contabile.

Ha quindi chiesto alla sezione di volere in via preliminare sollecitare la parificazione con l'apposizione del visto di regolarità a carico del responsabile del servizio finanziario del Comune quale adempimento richiesto ai sensi dell'articolo 28 comma uno regio decreto 10 38 1933 ad oggi disciplinato

dall'articolo 145 del codice di giustizia contabile, e comunque nel merito archiviare il procedimento giudiziale chiusi in pareggio ed in subordine qualora fossero confermate eventuali irregolarità contabili affermare che le stesse non sono attribuibili all'agente contabile, ed in via del tutto ulteriormente subordinata in ipotesi di accertamento d'una responsabilità operare le compensazioni sulle somme eventualmente dovute a tale titolo all'amministrazione comunale, laddove risultassero posizioni creditorie.

Il comune di Cumiana con propria nota del 23 ottobre 2017 ha richiamato le precedenti comunicazioni inoltrate alla presente sezione a seguito delle richieste istruttorie confermando la propria posizione.

Il procuratore regionale nelle proprie conclusioni del 31 ottobre 2017 ha osservato che l'amministrazione è tenuta ad effettuare il procedimento di parificazione del conto giudiziale ed a concluderlo in modo positivo o negativo in base alle risultanze della contabilità dell'ente. Trattandosi di un obbligo necessario per lo svolgimento del giudizio di conto l'amministrazione non può metter o comunque rifiutare di dar corso al procedimento di parificazione. È indubbio sempre per il procuratore che il procedimento potrebbe concludersi negando la parificazione delle partite contabili e quindi evidenziando irregolarità discrasia fra le risultanze del conto presentato dall'agente contabile e quelle delle scritture contabili dell'amministrazione. In tali casi le contestazioni e le differenze rilevate dall'ente vanno esaminate e decisa nel giudizio di conto.

L'Agente contabile Maggioli Tributi S.p.A. è rappresentato in giudizio dall'Avv. Maura GOLETTO.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare si ritiene che la questione definita “interlocutoria “posta dal magistrato relatore sui conti alla Sezione sia ammissibile.

Il quesito è infatti volto a sollecitare in sede collegiale una pronuncia interpretativa in ordine a questioni di diritto che potrebbero dar luogo a diverse opzioni interpretative anche nell’ambito della medesima sezione giurisdizionale.

Il fatto che le possibili opzioni interpretative vengano sottoposte al vaglio di una sede collegiale non contraddice il principio che vuole il giudice soggetto esclusivamente alla legge (art.101 Cost.), atteso che non potendo le Sezioni giurisdizionali regionali investire direttamente le Sezioni riunite della Corte dei conti della loro funzione di nomofilachia (cfr. art. 11 comma 3, CGC) è possibile che vengano formarsi diversi indirizzi interpretativi nelle varie sedi regionali e all’interno della stessa sezione che solo a distanza di molto tempo potrebbero trovare conferma o confutazione ad opera del giudice investito di funzioni nomofilattiche.

2. Nel merito ritiene il collegio, in piena adesione con le conclusioni formulate dal Procuratore Regionale, che i principi che regolano gli adempimenti precedenti al deposito del conto giudiziale rendano del tutto irrinunciabile la fase della parificazione intesa come accertamento della conformità delle risultanze espresse nel conto giudiziale rispetto alle scritture contabili dell’ente.

Eventuali difficoltà operative, perdite od occultamenti della documentazione, potranno semmai giustificare un esito negativo della stessa, per l’intero conto giudiziale o per singole partite, ma giammai trasferire in capo al giudice un adempimento che per precisa scelta legislativa deve essere curato dall’amministrazione (non è privo di significato che la norma codicistica ,



art.145 comma terzo, parli di accertamento da parte del relatore della intervenuta parifica da parte dell'amministrazione e non sia più previsto come nel previgente regime(artt.14, 15 e 28 r.d.1038 del 1933) che egli possa "procurare" se del caso la parifica.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte P.Q.M. in composizione collegiale, nella camera di consiglio del 5 luglio 2018 interlocutoriamente pronunciando, esprime il proprio avviso nei termini di cui in motivazione disponendo la trasmissione degli atti al magistrato relatore per i successivi adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE E RELATORE

(Cinthia Piotti)

Depositata in Segreteria il 27 DIC. 2018

Il Direttore della Segreteria

(Antonio Cinque)